



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LUCA MORRONI
CLAUDIO PROIETTI
STEFANIA MACI
FRANCESCA GRECO
FRANCESCO CAFARO
CLAUDIA MANDOLESI
VIVIANA BORGIA

News per i clienti dello Studio

N. 9
20 febbraio 2023

Legge di bilancio 2023 rottamazione delle cartelle esattoriali

La legge di bilancio 2023 (Legge 197 del 19 dicembre 2022) recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio previsionale per il triennio 2023-2025, espone importanti novità in materia di riscossione.

La disposizione normativa prevede, fra l'altro, la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia.

L'agevolazione prevede la facoltà di estinguere siffatte debenze senza corrispondere le somme rivenienti da interessi, sanzioni e dal c.d. aggio.

Per quanto relativo a sanzioni amministrative, comprese quelle per violazione del codice della strada, con esclusione di quelle irrogate per violazioni tributarie e relative ai contributi ed ai premi dovuti agli enti previdenziali, la definizione si applica limitatamente agli interessi ed alle somme maturate a titolo di aggio.

L'adesione alla definizione agevolata deve essere perfezionata entro il 30 aprile 2023, mediante la presentazione di una specifica dichiarazione di adozione, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Gli importi così dovuti potranno essere pagati, in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero in un numero massimo di 18 rate (5 anni) di cui le prime due, pari al 10% delle somme complessivamente dovute, con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2022. Le restanti 16 rate dovranno essere ripartite nei 4 anni successivi ed essere saldate, in ciascuna annualità, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 20 novembre.

Sul rateizzo graveranno gli interessi nella misura del 2% annuo, a decorrere dal 1 agosto 2023.

Assume rilievo, nella fruizione del rateizzo, la previsione di inefficacia della definizione agevolata in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni.



STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

La disposizione normativa prevede, inoltre, lo "stralcio" dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all'Agenzia della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

L'art.1, commi 222-230, della legge in argomento prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, di siffatti, singoli debiti, affidati all'Agente della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

La norma stabilisce altri criteri per lo stralcio delle debenze degli enti diversi da quelli sopradescritti.

La disposizione ha stabilito, poi, la sospensione della riscossione dei debiti ricompresi nell'ambito applicativo dello stralcio, compresi quelli iscritti da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dalla data di sua entrata in vigore fino al 31 marzo 2023.

La misura prevista esclude l'applicazione dello stralcio per alcune tipologie di carichi, quali il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea, le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute in seguito a sentenze penali di condanne ed altre.

L'illustrazione che precede rappresenta una sintesi dell'esposizione normativa in oggetto la cui applicazione richiede un più ampio vaglio, nella considerazione dell'utilità della diversa pianificazione finanziaria correlata all'adozione del provvedimento, del contenzioso tributario eventuale fondamento del debito, della complessità del processo da avviare nell'alternativo accesso alla c.d. "pace fiscale", recata dalla stessa legge di bilancio, che prevede possibilità di definizioni agevolate dalle liti fiscali pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione al 1 gennaio 2023, ed altre.

Restiamo a Vs. disposizione per l'eventuale, Vs. deliberazione di disamina e/o accesso alla novella normativa e per qualsivoglia chiarimento utile.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti